



Deliberazione n. FVG/ 80 /2025/PASP
REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi
REFERENDARIO: Marco Coiz (relatore)

Deliberazione del 16 dicembre 2025

Comune di San Giorgio di Nogaro. Controllo previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti e, in particolare, gli articoli da 32 a

37;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica);

VISTO il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

VISTA l'ordinanza n. 32 del 2022 con la quale è stato costituito il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 175 del 2016, così come confermato con l'ordinanza n. 4 del 2025 con la quale è stato altresì disposto *“che nell'ipotesi di affidamento dell'incarico di relatore ad un magistrato estraneo ad una composizione collegiale stabilita questi entri a far parte del Collegio in sostituzione dell'altro magistrato nel rispetto dell'articolazione della composizione collegiale a tre magistrati prevista dall'art. 36 del dpr n. 902 del 1975 come novellato dal d.lgs. n. 125 del 2003”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro del 27 marzo 2023, n. 27, avente ad oggetto *“Indirizzi e determinazioni volti alla fusione per incorporazione di Friulab srl in CAFC spa”*, trasmessa a questa Sezione con Pec di data 26 novembre 2025 in attuazione a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 175/2016, come modificato dall'art. 11 della legge 118/2022, acquisita al prot. Cdc n. 3378 del 27 novembre 2025;

VISTA, altresì, l'ordinanza n. 70 del 2025 che ha affidato al Referendario Marco Coiz l'incarico relativo all'attività istruttoria inerente alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 27 del 2023, relativamente all'acquisizione da parte di CAFC s.p.a. della quota di Acquedotto Poiana s.p.a. in Friulab srl al fine di procedere alla successiva fusione per incorporazione di Friulab s.r.l. in CAFC s.p.a.;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16 del 27 ottobre 2022 (depositata il 3 novembre 2022), relativa alla questione di massima decisa ai sensi dell'art. 17, comma 31 del d. l. 78/2009 convertito con la L. n. 102 del 2009;

VISTA, altresì, la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19 del 17 novembre 2022 (depositata il 23 novembre 2022), relativa alla questione di massima decisa ai sensi dell'art. 17, comma 31 del d. l. 78/2009 convertito con la L. n. 102 del 2009; PRESO ATTO dell'istruttoria effettuata;

VISTA l'ordinanza n. 75 del 2025 con la quale è stata convocato il presente Collegio per il giorno 16 dicembre 2025;

UDITO il relatore Referendario Marco Coiz nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025;

Considerato in fatto:

Con comunicazione del 26 novembre 2025, acquisita al protocollo Cdc con il n. 3378 il 27 novembre 2025, il Comune di San Giorgio di Nogaro ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale del 27 marzo 2023, n. 27, avente ad oggetto *“Indirizzi e determinazioni volti alla fusione per incorporazione di Friulab srl in CAFC spa”*. Con tale provvedimento il Comune, nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato, ha disposto l'acquisizione da parte della propria partecipata diretta in house CAFC s.p.a., per un importo pari ad Euro 217.616,00, della partecipazione in Friulab s.r.l. detenuta da Acquedotto Poiana s.p.a., pari al 11,6% del capitale sociale di Friulab s.r.l. medesima. L'acquisizione azionaria predetta, determinando il controllo da parte di CAFC s.p.a. dell'intero capitale sociale di Friulab s.r.l. di cui detiene alla data della deliberazione comunale l'88,4%, diviene funzionale alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche con la fusione per incorporazione di Friulab s.r.l. in CAFC s.p.a..

L'acquisizione azionaria suddetta, finalizzata alla fusione per incorporazione in CAFC s.p.a., quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato per il territorio dei Comuni della provincia di Udine, si inserisce, come indicato nella Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 26 del 2023, trasmessa a questa Sezione sempre in data 26 novembre 2025 unitamente alla Delibera consiliare n. 27 del 2023 nella quale viene richiamata, nell'ambito dell'operazione di integrazione sociale di Acquedotto Poiana s.p.a. in CAFC s.p.a.

Contestualmente alla Deliberazione, il Comune provvedeva, in allegato alla medesima, ad approvare:

1. la *“Valutazione di Friulab s.r.l.”*;
2. l' *“Offerta di acquisto della partecipazione detenuta in Friulab s.r.l. da parte di*

Acquedotto Poiana s.p.a.”.

La Deliberazione risulta corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 oltre che del parere del Revisore di Conti del Comune che, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, si è espresso in termini favorevoli.

Considerato in diritto:

L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Il successivo comma 4 dell'art. 5 dispone, tra l'altro, che, per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, la competenza ad esercitare il predetto controllo sia della Sezione regionale di controllo. La novella normativa precisa ancora che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Sempre il comma 4 puntualizza che la segreteria della Sezione competente deve trasmettere il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'Amministrazione interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale.

Va altresì data opportuna evidenza al fatto che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'Amministrazione pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità a tali motivazioni nel proprio sito internet istituzionale.

La legge sulla concorrenza ha, quindi, introdotto una tipologia nuova e peculiare di controllo che, ai fini interpretativi, deve essere ragionevolmente e utilmente ricondotta

da un lato, alla scelta del Legislatore di introdurla nell'ordinamento attraverso un'integrazione di un articolo del TUSP, dall'altro alle peculiari funzioni di controllo costituzionalmente intestate alla Corte dei conti e riconducibili, in generale nel contesto attuale, al perseguimento della sana gestione finanziaria.

Come evidenziato dalle Sezioni Riunite nella deliberazione relativa alla questione di massima n. 16 del 2022, si tratta di un controllo (e non di una forma di attività consultiva nonostante l'utilizzo legislativo del termine "parere") che si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi della procedura di acquisizione, la prima pubblicistica, volta alla determinazione della volontà di acquisire la veste di socio, e la seconda di matrice privatistica destinata a dare attuazione alla decisione attraverso gli strumenti di diritto societario, con il chiaro intento del Legislatore di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione in una fase antecedente a quella attuativa, in ragione delle rilevanti conseguenze in termini di oneri che possono scaturire dalla nascita di un nuovo soggetto societario.

Le Sezioni riunite nella deliberazione di massima n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 hanno, poi, specificato che *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei Conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. N. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio."*

1. Ambito soggettivo del controllo:

Il D. Lgs. 175 del 2016, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*.

Risulta, pertanto, che il Comune di San Giorgio di Nogaro è assoggettato alle disposizioni del TUSP, e che, quindi, sia tenuto ad osservare, per quel che rileva in questa sede, le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 del medesimo D. Lgs. 175/2016, ai fini dell'acquisto di partecipazioni in società già costituite.

2. Ambito oggettivo del controllo:

L'art. 5, comma 3, TUSP enuncia in modo puntuale le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, ossia quelli aventi ad oggetto la *"costituzione di una società a partecipazione pubblica"* (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate

dal successivo art. 17) e quelli di *“acquisto di partecipazioni, anche indirette”* da parte di Amministrazioni pubbliche (per *“partecipazione”* deve intendersi *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*, come da definizione contenuta nell’art. 2, lett. f), del medesimo D. Lgs. n. 175 del 2016).

Come evidenziato dalle Sezioni riunite nella deliberazione di massima n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, l’art. 5, comma 3, del TUSP, ha limitato, in modo espresso, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. L’estensione del controllo in capo alla Corte dei conti, quindi, non giunge sino a ricomprendere le valutazioni riferibili a soggetti societari già partecipati dalla medesima amministrazione. Al riguardo, infatti, nel solco del principio stabilito dalle Sezioni riunite in sede di controllo, non è sottoposto alla Corte dei conti l’esame delle deliberazioni inerenti operazioni societarie straordinarie di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio.

Nel caso in esame alla Sezione, risulta che il Comune di San Giorgio di Nogaro, alla data di adozione della delibera consiliare, sia socio della società CAFC s.p.a., gestore in house del Servizio Idrico Integrato, la quale già detiene la quota del 88,4% della società strumentale a totale capitale pubblico Friulab s.r.l.. L’operazione illustrata nella Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 27 del 2023 si sostanzia nell’acquisizione della quota del capitale sociale di Friulab s.r.l. detenuta da Acquedotto Poiana s.p.a.. L’operazione sociale così strutturata, in disparte ogni valutazione sul rilevante tempo intercorso tra la data della delibera comunale e la trasmissione alla Sezione, pertanto sul fatto che ad oggi sia già eseguita, non comportando l’acquisizione ex novo della qualifica di socio nella Friulab s.r.l. (già partecipata indiretta del Comune) ed essendo finalizzata ad una fusione per incorporazione, coerentemente a quanto indicato dalle Sezioni riunite nella deliberazione di massima n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, esula dal controllo dell’art. 5 del TUSP confluendo nell’ambito delle scelte di razionalizzazione della partecipazioni pubbliche che la Sezione della Corte dei conti è chiamata a valutare in occasione degli annuali piani di revisione periodica, oltre che nell’ambito delle relazioni annuali sui risultati conseguiti (art. 20, commi 1, 3 e 4 del TUSP).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia dichiara che l'atto deliberativo del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 27 del 27 marzo 2023 non rientra nell'ambito del controllo previsto dall'art. 5, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n. 118.

DISPONE

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di San Giorgio di Nogaro e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso, in Trieste nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.

il Relatore

F.to Marco Coiz

il Presidente

F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 18 dicembre 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian